

DETERMINAZIONE DSAI/47/2018/EEL

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E PRESCRITTIVO PER VIOLAZIONI IN
MATERIA DI SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO. EVENTUALE CHIUSURA CON
PROCEDURA SEMPLIFICATA**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 10 luglio 2018

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'art. 1 *bis* del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105 così come modificato dalla legge di conversione 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: legge 27/12);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, recante Testo integrato delle disposizioni "in ordine alla regolazione delle partire fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*)" e s.m.i. (di seguito: TIS);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2010, ARG/com 201/10, recante "Criteri generali, modello di funzionamento e modello organizzativo del SII" (di seguito: Allegato A alla deliberazione 201/10);
- la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2014, 398/2014/R/eel, recante "Disposizioni funzionali all'acquisizione della titolarità di un punto di prelievo

- attivo da parte di un cliente finale. Regolazione della voltura nel settore elettrico” (di seguito: deliberazione 398/2014/R/eel) e relativo Allegato A alla medesima deliberazione e s.m.i. (di seguito: Allegato A alla deliberazione 398/2014/R/eel);
- la deliberazione 6 agosto 2015, 419/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 419/2015/R/eel);
 - la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2015, 628/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 628/2015/R/eel);
 - la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2017, 740/2017/E/eel (di seguito: deliberazione 740/2017/E/eel);
 - la deliberazione dell’Autorità 21 novembre 2013, 524/2013/S/gas (di seguito: deliberazione 524/2013/S/gas);
 - la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2017, 196/2017/S/gas (di seguito: deliberazione 196/2017/S/gas);
 - l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
 - gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
 - la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A);
 - la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 60/2018/A.

CONSIDERATO CHE:

- al fine di sostenere la competitività e di incentivare la migliore funzionalità delle attività delle imprese operanti nel settore dell’energia elettrica e del gas naturale, è stato istituito presso l’Acquirente Unico S.p.A. (di seguito: AU) un Sistema informatico integrato (di seguito: SII) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali (art. 1 *bis*, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, così come modificato dalla legge 129/10);
- il compito di emanare i criteri generali per il funzionamento del SII e di stabilirne le modalità di gestione dei flussi informativi è stato attribuito all’Autorità (comma 1 e 2, art. 1 *bis* cit.);
- quest’ultima, con l’Allegato A alla deliberazione 201/10, ha denominato la predetta banca dati Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU) e ha individuato nell’AU il Gestore del SII (articoli 1, comma 1 e 2, comma 3);
- con la legge 27/12, al fine di promuovere la concorrenza nei mercati dell’energia elettrica e del gas ed accrescerne la trasparenza, è stata attribuita al SII anche la

gestione delle informazioni relative ai consumi di energia elettrica e di gas dei clienti finali ed è stato stabilito che confluiscono nella citata banca dati anche le informazioni sulle misure dei consumi di energia elettrica e di gas (art. 22);

- l’Autorità, con la deliberazione 398/2014/R/eel, ha disciplinato, per il settore elettrico, nell’ambito del SII il processo di voltura ovvero la variazione del cliente finale titolare di un punto di prelievo, senza disalimentazione del punto stesso, allorché il nuovo cliente finale sia controparte di un contratto di fornitura (art. 1 dell’Allegato A);
- in particolare, l’art. 10 dell’Allegato A alla predetta deliberazione descrive dettagliatamente gli obblighi delle imprese distributrici in materia di raccolta e trattamento dei dati di misura in occasione della voltura;
- ai sensi del successivo art. 11 l’impresa distributtrice, che ha rilevato i dati di misura ai sensi del predetto art. 10, deve metterli a disposizione del SII, entro 5 giorni lavorativi dalla data di attivazione contrattuale;
- ai sensi dell’art. 3 della medesima deliberazione 398/2014/R/eel il Gestore del SII definisce il modello tecnologico e pubblica le specifiche tecniche relative ai processi ivi previsti, tra cui il processo di voltura;
- le predette disposizioni sono entrate in vigore il 1 novembre 2015 (punto 1, della deliberazione 419/2015/R/eel);
- inoltre, l’Autorità – nell’ottica di semplificare gli scambi informativi funzionali alla risoluzione contrattuale, alla messa a disposizione dei dati necessari all’inizio della fornitura e all’attivazione dei servizi di maggior tutela e salvaguardia gestiti nei processi di voltura e *switching* nell’ambito del SII – con deliberazione 628/2015/R/eel ha ampliato il contenuto informativo del RCU, prevedendone l’obbligo di aggiornamento da parte degli operatori, per i rispettivi dati di competenza, attraverso processi di aggiornamento continuo detti di “aggiornamento *on condition*”;
- segnatamente, l’art. 4, comma 1, della predetta deliberazione dispone che in caso di attivazione della fornitura ciascuna impresa distributtrice deve comunicare al SII, entro due giorni lavorativi, i dati costituenti il RCU ivi indicati, tra cui i dati D.1, D.2, D.3 e D.4 della Tabella 1 allegata alla medesima deliberazione (art. 4, comma 1, lett. b), ovvero i dati utili ai fini della gestione del *settlement* (come il tipo di trattamento ai sensi del TIS – su base oraria, per fasce, monorario – cui è sottoposto il punto di prelievo e il consumo annuo);
- il successivo art. 5 stabilisce che in caso di eventi o prestazioni che comportino la variazione dei dati rilevanti costituenti il RCU, nel tempo massimo di tre giorni lavorativi dalla data di effetto della variazione, ciascuna impresa distributtrice è tenuta ad aggiornare, per i punti di prelievo situati nel proprio ambito territoriale interessati dalla variazione, i dati costituenti il RCU ivi indicati (art. 5, comma 1, lett. a), deliberazione 628/2015/R/eel), tra cui il livello di tensione e la potenza disponibile, rispettivamente dati A.4 e C.7 della Tabella 1 allegata alla deliberazione 628/2015/R/eel;
- la medesima deliberazione attribuisce al Gestore del SII il compito di pubblicare le specifiche tecniche del predetto processo di aggiornamento *on condition* del

RCU (art. 10, comma 2, lett. a), nell'ambito delle quali il Gestore del SII definisce anche le modalità e le procedure funzionali all'allineamento delle banche dati degli utenti del dispacciamento, delle controparti commerciali e delle imprese distributrici;

- ai sensi delle predette specifiche tecniche, il flusso informativo inerente alla variazione di uno o più dati di anagrafica del punto di prelievo (tra cui il livello di tensione e la potenza disponibile), è denominato "ANAPOD", mentre quello inerente ai dati necessari al *settlement* mensile è denominato flusso "SETTLE";
- l'obbligo di invio al SII del flusso SETTLE da parte delle imprese distributrici sussiste solo per i punti di prelievo (di seguito anche POD) associati a contratti del mercato libero (ovvero a contratti di dispacciamento diversi da quello dell'Acquirente Unico), ai sensi dell'art. 36, comma 2, del TIS.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 740/2017/E/eel l'Autorità ha approvato un programma di due verifiche ispettive nei confronti di un'impresa esercente l'attività di vendita di energia elettrica e di un'impresa esercente l'attività di distribuzione di energia elettrica, aventi ad oggetto il rispetto degli adempimenti connessi all'utilizzo del SII;
- in attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza, ha effettuato, il giorno 16 gennaio 2018, una verifica ispettiva presso la sede dell'impresa esercente l'attività di distribuzione di energia elettrica AcegasApsAmga S.p.A. (di seguito: Acegas o società);
- in occasione della predetta verifica ispettiva, Acegas si è impegnata ad inviare all'Autorità degli approfondimenti e della documentazione, provvedendovi con note 24 gennaio 2018 (acquisita con prot. 2223), 24 febbraio 2018 (acquisita con prot. 5814) e 23 marzo 2018 (acquisita con prot. 10325);
- dalle dichiarazioni della società e dall'analisi della documentazione acquisita, è emersa l'inosservanza di alcune disposizioni in materia di SII;
- in particolare, Acegas risulta:
 - a) con riferimento alla deliberazione 628/2015/R/eel:
 - i. *non avere provveduto* – in caso di variazioni dei dati rilevanti costituenti il RCU e, segnatamente, del livello di tensione e della potenza disponibile, rispettivamente dati A.4 e C.7 della Tabella 1 di cui all'Allegato A alla deliberazione 628/2015/R/eel – ad inviare tempestive comunicazioni al SII di aggiornamento dei predetti dati, in violazione dell'art. 5, comma 1, lett. a), della deliberazione 628/2015/R/eel; infatti, nella nota 24 gennaio 2018 (acquisita con prot. 2223) la società ha dichiarato che "*relativamente ai POD interessati da variazione di tensione (A.4) e/o di potenza disponibile (C.7) in 306 casi su 333 non è valorizzata la data di invio del flusso ANAPOD di allineamento SII*"; dunque, per il 92% circa dei casi esaminati, ovvero delle variazioni dei predetti dati intervenute nel periodo dal 1 agosto 2017 al 31

ottobre 2017, non risultano inviati i relativi flussi informativi necessari ai fini dell'aggiornamento dei dati del RCU; nella medesima nota Acegas ha dichiarato di avere avviato un adeguamento dei sistemi informativi risolutivo dell'anomalia e con successiva nota 23 marzo 2018 (acquisita con prot. 10325) ha affermato che *“in data 22 marzo 2018 sono stati rilasciati gli adeguamenti ai sistemi informativi risolutivi dell'anomalia indicata per quanto riguarda il flusso ANAPOD di allineamento SII”*, senza tuttavia darne dimostrazione;

- ii. *non avere provveduto* – in caso di nuove attivazioni – ad inviare tempestive comunicazioni al SII con i dati ivi prescritti e, segnatamente, il flusso denominato SETTLE di allineamento SII, recante i dati D.1, D.2, D.3 e D.4 della Tabella 1 dell'Allegato A alla deliberazione 628/2015/R/eel, in violazione dell'art. 4, comma 1, della citata deliberazione; infatti, la stessa società ha dichiarato nella nota 24 gennaio 2018 (acquisita con prot. 2223) che *“in 273 casi di mercato libero non è valorizzata la data di invio del flusso SETTLE di allineamento SII”*; sommando tali 273 casi con i 175 casi di flussi SETTLE inviati nel medesimo periodo da Acegas al SII (quindi inerenti il mercato libero) e dal SII non accettati in quanto inammissibili ai sensi delle specifiche tecniche, risulta che almeno in 448 casi di punti di prelievo sul mercato libero, dunque in almeno il 29% circa dei 1538 casi esaminati di effettive nuove attivazioni sul mercato libero, la società non ha provveduto all'invio del flusso SETTLE o vi ha provveduto in maniera errata;

nella citata nota 24 gennaio 2018 (acquisita con prot. 2223) la società si è impegnata ad analizzare le ragioni della mancata valorizzazione della data di invio del flusso SETTLE ed ha dichiarato che, in caso di riscontro di un problema sistematico, avrebbe comunicato le eventuali azioni intraprese entro il 23 febbraio 2018; nessuna comunicazione è al riguardo successivamente pervenuta;

- con riferimento alla deliberazione 398/2014/R/eel, non avere provveduto, nei casi di voltura, all'invio dei dati di misura rilevati entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla data di attivazione contrattuale, come previsto dall'art. 11, comma 1, dell'Allegato A della predetta deliberazione; infatti, in sede di verifica ispettiva la società con riferimento all'elenco dei punti di prelievo non trattati orari che sono stati volturati nel periodo dal 27 agosto 2017 al 30 settembre 2017 (punto 4 della check list) ha dichiarato che *“in 190 casi su 854 le misure sono state trasmesse al SII oltre 7 giorni di calendario dalla voltura stessa”* (punto 5 della check list), pari a circa il 22%; dall'analisi dei predetti dati e da un loro confronto con quelli ricevuti nel medesimo periodo dal SII, sono emersi, tuttavia, non solo casi di invii tardivi dei flussi di misure al SII (come ammesso dalla società), ma altresì casi di mancati invii di tali flussi; infatti, su 838 casi di effettiva voltura (espungendo dai predetti 854 casi quelli afferenti il medesimo codice POD trattandosi evidentemente di duplicati della medesima voltura), dai dati forniti dalla società in sede di verifica ispettiva

risulterebbero trasmessi al SII 816 flussi di misure (e non inviati 22 flussi), mentre dai dati ricevuti al riguardo dal SII, e comunicati agli Uffici dell’Autorità con e-mail del 9 marzo 2018, risultano pervenuti solo 578 flussi e non inviati ben 260, con un’inadempienza, dunque, pari al 31% dei casi esaminati; inoltre, dei 578 flussi di misura pervenuti al SII, l’invio dei dati risulta tardivo, cioè oltre il prescritto termine perentorio di 5 giorni lavorativi, in 170 casi, pari al 29,4% delle misure inviate, per un totale, dunque di 430 casi di mancato o tardivo invio dei flussi informativi; nella successiva nota 24 febbraio 2018 (acquisita con prot. 5814) Acegas, prendendo a riferimento un arco temporale più ampio, dal 1 agosto 2017 al 31 dicembre 2017, ha dichiarato che su 3.445 voltture in 458 casi le misure sarebbero state trasmesse al SII oltre 5 giorni lavorativi dalla voltura stessa (il 13% circa); la circostanza dell’asserito periodo di “c.d. post avvio” dei nuovi sistemi informativi non è idonea ad escludere la responsabilità della società, trattandosi di iniziativa adottata dalla medesima società nell’ambito della propria autonomia imprenditoriale;

- alla luce di quanto sopra, Acegas risulta avere violato l’art. 11 dell’Allegato A alla deliberazione 398/2014/R/eel e gli artt. 4 e 5 della deliberazione 628/2015/R/eel.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l’articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, attribuisce all’Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l’accordo dell’impresa destinataria dell’atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell’articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l’articolo 5, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può individuare, nella determinazione di avvio del procedimento sanzionatorio e sulla base delle evidenze acquisite, l’importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all’esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione;
- nei casi di cui al citato articolo 5, comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione di avvio, il destinatario della stessa può:
 1. effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, il che, unitamente alla cessazione delle condotte contestate, produce l’estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 5, commi 2 e 3, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);

2. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell'Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 5, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95, nei confronti di Acegas;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentano, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'art. 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
 - quanto al criterio della *gravità della violazione*, la società ha disatteso disposizioni volte ad assicurare il corretto ed efficiente funzionamento del SII; per quanto riguarda la durata delle condotte contestate: a) il mancato o tardivo invio dei flussi di misura al SII in occasione della voltura (art. 11 della deliberazione 398/2014/R/eel) risulta persistere, dal momento che Acegas nella nota 24 febbraio 2018 (acquisita con prot. 5814) ha dichiarato che gli invii tardivi delle misure al SII si sarebbero ridotti, ma non sarebbero stati eliminati; b) la condotta consistente nel mancato o errato invio al SII del flusso SETTLE (art. 4 della deliberazione 628/2015/R/eel) risulta posta in essere almeno fino al 23 febbraio 2018, data entro la quale la società, come dichiarato nella citata nota 24 gennaio 2018 (acquisita con prot. 2223), avrebbe dovuto comunicare – in caso di riscontro di un problema sistematico, cioè di non immediata soluzione – le azioni intraprese, ciò che non è avvenuto; c) la condotta consistente nel mancato invio al SII del flusso ANAPOD (art. 5, comma 1, lett. a), della deliberazione 628/2015/R/eel) risulta posta in essere almeno fino al 21 marzo 2018, avendo la società dichiarato, nella nota 23 marzo 2018 (acquisita con prot. 10325), senza tuttavia fornirne prova, che in data 22 marzo 2018 sarebbe stata risolta l'anomalia riscontrata. Inoltre, in detta nota la società non ha fornito evidenza di una correzione dei mancati aggiornamenti del RCU fino alla presunta risoluzione delle problematiche sui propri sistemi informativi;
 - con riferimento *all'opera svolta dall'agente* per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta alcuna circostanza rilevante;
 - per quanto riguarda il criterio della *personalità dell'agente*, la società si è resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità.

Segnatamente, è stata sanzionata con deliberazione 524/2013/S/gas, per violazioni in materia di messa a disposizione dei dati di misura del gas naturale, e con deliberazione 196/2017/S/gas, per violazione in materia di qualità del servizio distribuzione del gas;

- in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, dall'ultimo bilancio disponibile risulta che il fatturato conseguito dalla società nell'esercizio 2017, è pari a 442.312.000,00 euro;
- gli elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze, di determinare la sanzione nella misura di euro 57.900 (cinquantasettemilanovecento).

RITENUTO, INFINE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, la cessazione delle condotte contestate ancora in essere – mediante l'adempimento dei citati obblighi e l'eliminazione delle conseguenze delle predette condotte, in particolare fornendo dettagliata evidenza degli invii al SII dei flussi ANAPOD cui la società non ha provveduto o ha provveduto in modo non conforme – costituisce presupposto per accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione sopra indicata.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti di AcegasApsAmga S.p.A. per l'accertamento delle violazioni in materia di Sistema Informativo Integrato nei termini di cui in motivazione e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95;
2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45, del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in euro 57.900 (cinquantasettemilanovecento);
3. di allegare, ai fini della comunicazione di cui al successivo punto 11, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente determinazione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:
 - i. ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, previa cessazione delle condotte contestate ancora in essere, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella quantificata al precedente punto 2, utilizzando il modello "F23" (recante codice

- ente “QAE” e codice tributo “787T”), mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a. oppure direttamente al concessionario del servizio di riscossione, ai sensi del decreto legislativo 237/97;
- ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l’ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata al punto 2 della presente determinazione;
 5. di prevedere che il pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 (i) e la previa cessazione delle condotte contestate – che dovranno essere comunicati all’Autorità mediante l’invio di prova documentale tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it – determinino, ai sensi dell’art. 5, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l’estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
 6. di comunicare che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. k) e dell’art. 14, comma 3, dell’Allegato A, del punto 1.7 dell’Allegato B alla deliberazione 57/2018/A, nonché del punto 4 della deliberazione 658/2016/A e del punto 2 della deliberazione 58/2018/A, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
 7. di comunicare che, ai sensi dell’articolo 4bis, comma 2 dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell’istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
 8. di comunicare che, ai sensi dell’articolo 4bis, comma 1 dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l’adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell’istruttoria di cui al precedente punto 7;
 9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all’art. 33, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l’eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
 10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell’art. 8 dell’Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;
 11. di comunicare il presente provvedimento a AcegasApsAmga S.p.A. (partita iva 00930530324) mediante PEC all’indirizzo acegasapsamga_ts@cert.acegasapsamga.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell’Autorità www.arera.it.

10 luglio 2018

Il Direttore
avv. Michele Passaro